



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEGORER, Paolo ROSSI e BARBOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2008

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

ONOREVOLI SENATORI. - In riferimento al complesso normativo che disciplina la correzione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare spettante ai grandi invalidi di guerra e per servizio, la Commissione lavoro della Camera dei deputati aveva approvato in sede legislativa, nel corso della XV legislatura, un progetto di legge (poi divenuto atto Senato n. 1940) risultante dall'unificazione di altre iniziative legislative di natura parlamentare (atti Camera 1558, 1766 e 1770), alla luce della ritenuta necessità di attuare una definitiva ed organica riforma dell'assegno sostitutivo che fosse conforme ai principi della legislazione pensionistica di guerra, contenuti nel testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. L'iter del disegno di legge n. 1940 non è poi giunto a conclusione in Senato a causa della fine della legislatura.

Uno dei profili problematici emersi durante l'iter parlamentare del provvedimento concerne l'opportunità di differenziare la misura dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in ragione del grado dell'invalidità ascritta a ciascuna delle categorie di beneficiari, come peraltro più volte sollecitato anche dal coordinamento nazionale dei grandi invalidi. Al riguardo, è stata proposta l'equiparazione dell'assegno sostitutivo, nella misura e nella disciplina, agli analoghi assegni in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare, previsti dall'articolo 21, commi terzo e quarto, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che ne distingue e differenzia la misura in rapporto al tipo e alla gravità dell'invalidità ascritta. In tal senso, peraltro, giova rammen-

tare che già la legge 23 settembre 1981, n. 533 (Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra), all'articolo 1, comma 1, lettera e), conteneva un'importante enunciazione di principio, indicando, tra i numerosi scopi del divisato riassetto legislativo, anche quello di realizzare il riassetto della indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla tabella E ad esso allegata, la rispondenza di detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra: in base a tale principio, venne introdotta (con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834), nel citato articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, una tabella recante la misura mensile dell'indennità di assistenza e di accompagnamento (in seguito sostituita dall'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656), differenziata secondo il tipo e la gravità delle menomazioni subite.

Per tali ragioni di opportunità il disegno di legge prevede all'articolo 1, in favore degli invalidi affetti da alcune gravi infermità o mutilazioni - si tratta delle seguenti patologie: 1) alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente; 2) perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme; 3) lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali); 4) al-

terazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate; l'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento -, ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che l'importo dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile sia stabilito, a decorrere dal-

l'anno 2009, nella misura fissa del 70 per cento dell'assegno già corrisposto a tali categorie di beneficiari a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Correlativamente per le restanti categorie si prevede «a regime» (in conformità con il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati) la concessione di un assegno sostitutivo nella misura fissa di 950 euro mensili ovvero in quella ridotta del 50 per cento di tale importo (pari a 475 euro).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti:

«In sostituzione dell'accompagnatore previsto dal secondo comma, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E possono ottenere, a domanda, la liquidazione di un assegno mensile. Lo stesso beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

In via sperimentale, per gli anni 2008 e 2009, la misura dell'assegno di cui al terzo comma è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore, limitatamente all'anno 2008, degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della citata tabella E, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. La misura dell'assegno in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero

1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, per gli anni 2008 e 2009, è fissata in misura ridotta del 50 per cento dell'importo stabilito al primo periodo del presente comma. A decorrere dal 1° gennaio 2009, in favore degli invalidi iscritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, della citata tabella E, l'assegno di cui al terzo comma è liquidato in misura pari al 70 per cento dell'importo dell'assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento previsto dai commi sesto e settimo del presente articolo. Per l'anno 2008, la misura dell'assegno di cui al presente comma è riconosciuta per tredici mensilità in favore degli invalidi ivi richiamati.

Alla liquidazione degli assegni di cui ai commi terzo e quarto, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 1.200.000 euro per l'anno 2008 e in 24.700.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi

dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

